

IMPIANTISTICA - IMPIANTI TERMICI

- **Cosa si intende per impianto termico?**

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (di seguito d.lgs. 192/2005), sulla prestazione energetica degli edifici e degli impianti in essi installati, regola per gli stessi fini di efficienza energetica anche l'esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti termici.

La definizione di "impianto termico" del d.lgs. 192/2005 (art. 2, comma 1, l-trices), nella versione introdotta dalla legge n. 90/2013, recita:

"impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate."

In sostanza stiamo parlando di impianti di climatizzazione invernale o estiva.

- **Chi sono i responsabili di impianto?**

Il responsabile dell'impianto termico è individuato dall'allegato A del d.lgs. 192/2005 che lo definisce come " l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche."

Inoltre l'articolo 6 del D.P.R. 74/2013 sottolinea come sia possibile assegnare con regolare contratto la responsabilità sull'impianto ad un tecnico che diventa così "terzo responsabile".

- **Quali vantaggi si ottengono con una corretta manutenzione dell'impianto termico?**

- guadagno in termini energetici, ovvero minori consumi a parità di rendimento
- guadagno economico, perché a fronte di una periodica spesa per il controllo, vi è un sicuro abbattimento delle spese per il riscaldamento
- guadagno ambientale, infatti tramite controlli periodici avviene il monitoraggio dei fumi con riduzione dei livelli di inquinamento e aumento della sicurezza soprattutto per impianti interni ai fabbricati.